





Città di Cossato



regolamento comunale
per la localizzazione degli
impianti radioelettrici

INDICE:

TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1 - Oggetto e quadro normativo	1
Art. 2 - Campo di applicazione	1
Art. 3 - Definizioni	1
Art. 4 - Procedure autorizzative	2
Art. 5 - Accesso agli atti	3
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	4
Art. 6 - Localizzazione degli impianti	4
Art. 7 - Misure di cautela per l'installazione degli impianti	5
Art. 8 - Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti	5
Art. 9 - Piano annuale dei gestori	6
Art. 10 - Spese per attività istruttorie	6
Art. 11 - Vigilanza e controlli	7
Art. 12 - Impianti provvisori	7
Art. 13 - Comunicazione entrata in esercizio	7
Art. 14 - Sanzioni	7
Art. 15 - Informazioni alla popolazione	7
Art. 16 - Efficacia del regolamento	7

TITOLO I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e quadro normativo

1. Il presente Regolamento disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici (di seguito denominati impianti) di nuova installazione o per i quali si richieda la modifica delle caratteristiche, compresi gli impianti per telefonia mobile, telecomunicazioni, i radar e gli impianti per radiodiffusione sonora e televisiva, e viene adottato in attuazione all'art. 8, comma 6°, della Legge 22.02.2001, n. 36, agli articoli 3, comma 1°, lett. j), e 7, comma 1°, lett. c), della Legge Regionale 03.08.2004, n. 19 e alla Direttiva tecnica emanata con D.G.R. 05.09.2005, n. 16- 757.

2. Il Regolamento è finalizzato o ad assicurare il corretto insediamento urbanistico, ambientale e territoriale degli impianti e a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

3. La fonte normativa di riferimento in materia di progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio e controllo degli impianti risulta dal seguente quadro:

- Legge Regionale 26.04.2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997, n. 59";
- Legge 22.02.2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D.P.C.M. 08.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";
- Decreto Legislativo 01.08.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato D.Lgs. n. 259/2003);
- Legge Regionale 03.08.2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" (di seguito denominata L.R. n.19/2004);
- D.G.R. 02.08.2004 n. 112-13293 - D.G.R. 14.06.2004 n. 15-12731 recante "Decreto Legislativo 01.08.2003, n. 259. Allegati tecnici per installazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici". Rettifica all'Allegato numero 1 per mero errore materiale;
- D.G.R. 02.11.2004, n. 19-13802 - Legge Regionale 03.08.2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni regionali per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli art. 2 e 13, per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione;
- D.G.R. 05.09.2005, n. 16-757 - Legge Regionale 03.08.2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico (di seguito denominata Direttiva - D.G.R. 05.09.2005, n. 16-757);
- D.G.R. 23.07.2007 n. 63-6525 - Legge Regionale n. 19 del 03.08.2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all' articolo 13, comma 2°, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

Art. 2 - Campo di applicazione

1. Le norme e le prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale della Città di Cossato.

2. La disciplina definita dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di cui all'art. 2, comma 1°, della L.R. 19/2004 e al punto 1, comma 2°, della Direttiva D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757, con le esclusioni e le eccezioni previste dall'art. 2, comma 3°, della L.R. 19/2004 e dal punto 1, comma 3°, della Direttiva D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 4°, della L.R. 19/2004, nei riguardi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia le disposizioni del presente Regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

4. La posizione degli impianti esistenti sul territorio comunale alla data di approvazione del presente Regolamento è riportata negli allegati cartografici; i dati sono stati acquisiti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e sono aggiornabili mediante deliberazione della Giunta Comunale, su segnalazione e proposta dell'Ufficio competente, secondo quanto indicato al punto 3.1, comma 1°, della Direttiva D.G.R. 05.09.2005, n. 16-757.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le definizioni di cui all'art. 3 della L.R. 19/2004, che di seguito si riportano:

- a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;
- b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;
- c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;
- d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
- e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
- f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;
- g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
- h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;
- i) obiettivi di qualità:
- 1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2 della L.R. 19/2004;
 - 2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della L.R. 19/2004, e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;
- k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;
- l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);
- m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) della L.R. 19/2004 e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;
- n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l'altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

Art. 4 - Procedure autorizzative

1. Le persone fisiche titolari dell'autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, oppure i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati, presentano all'Ufficio Ambiente del Comune di Cossato e contestualmente all'ARPA domanda per l'autorizzazione all'installazione o alla modifica dell'impianto, allegando:
 - l'attestazione di avvenuto pagamento delle spese per le attività istruttorie di cui al presente Regolamento;
 - gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni nel caso di impianti per radiodiffusione;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza alla situazione reale della forma, dimensione e altezza degli edifici e delle aree riportate nella cartografia contenuta nella domanda.
2. La domanda è formulata mediante:
 - istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza in singola antenna superiore a 20 W;
 - dichiarazione di inizio attività (DIA) per gli impianti con potenza in singola antenna minore o uguale a 20 W, ai sensi dell'art. 87 del d.lgs. 259/2003, secondo le modalità delle deliberazioni della Giunta regionale 14 giugno 2004, n. 15 – 12731 (come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 12 agosto 2004, n. 112-13293).
3. L'Ufficio Ambiente indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento, lo comunica all'A.R.P.A e trasmette l'istanza ad eventuali Amministrazioni interessate.
4. Il Comune pubblicizza l'istanza e l'esito dell'autorizzazione anche tramite l'Albo Pretorio, nel rispetto della normativa vigente in materia di segreto aziendale e industriale che tutela gli operatori del sistema.
5. Il Comune procede all'istruttoria della pratica secondo le modalità di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003, ad eccezione delle procedure semplificate.
6. L'ARPA esprime parere tecnico in merito alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 Febbraio 2001 n. 36, entro trenta giorni dal ricevimento della pratica.

7. Il Comune rilascia l'autorizzazione con provvedimento unico anche sulla base dei programmi localizzativi e l'autorizzazione rappresenta condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale.
8. Il Comune può rilasciare l'autorizzazione per l'installazione di impianti non inseriti nel programma localizzativo in caso di ragioni di urgenza e indifferibilità motivate dal richiedente.
9. Il Comune trasmette all'ARPA e al Comitato regionale per le Comunicazioni (CORECOM) copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego.
10. Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.
11. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al comune la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione o indicate nella DIA.
12. Il comune provvede a trasmettere all'ARPA comunicazione degli estremi dell'avvenuta attivazione degli impianti.

Art. 5 - Accesso agli atti

1. Il Comune assicura alla cittadinanza e agli aventi diritto, nelle forme previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche, l'informazione e la partecipazione delle procedure in atto, fatto salvo il principio della riservatezza industriale e commerciale di cui al D.lgs n. 39/1997 relativamente ai dati sensibili dei piani industriali dei gestori.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 6 - Localizzazione degli impianti

1. Al fine di disciplinare l'installazione degli impianti per telecomunicazione e radiodiffusione, il territorio comunale è stato classificato in aree omogenee, sulla base delle definizioni fornite dalla Direttiva D.G.R. 5/9/2005, n. 16-757.
2. La classificazione del territorio risulta dall'elaborato grafico in scala 1:10.000, allegato al Regolamento e prevede le seguenti classi di area:

"aree sensibili":

comprendono singoli edifici dedicati totalmente o in parte alla tutela della salute (case di cura, cliniche, ospedali), edifici o aree attrezzate dedicati totalmente o in parte alla popolazione infantile (edifici scolastici, oratori, baby parking, parchi gioco, orfanotrofi e strutture simili), residenze per anziani, pertinenze relative alle categorie di cui ai punti precedenti (ad esempio terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari).

Le aree sensibili individuate nell'allegato tavola 1 sono sintetizzate nella seguente tabella:

Edificio e pertinenze	Indirizzo
Poliambulatorio A.S.L. "BI"	Via Maffei, 59 e Via Marconi 166
Centro dialisi A.S.L. "BI"	Via Fecia di Cossato, 4
Centro di terapie psichiatriche A.S.L. "BI"	Via Paruzza, 51
Centro direzionale A.S.L. "BI" La Pagoda	Via XXV Aprile, 4
Asilo nido Lorazzo	Villaggio Lorazzo, 1
Asilo nido e scuola materna Centro	Piazza Perotti, 6
Scuola materna Spolina	Regione Spolina, 39
Scuola materna ed elementare Masseria	Via Milano, 22
Scuola elementare Centro	Piazza Angiono, 24
Scuola elementare Parlamento	Via Parlamento, 125
Scuola elementare Ronco	Via Monte Grappa, 1/a
Scuola elementare Aglietti	Via Corridoni, 2
Scuola media statale "Leonardo da Vinci" e area "multisport"	Piazza Mercato, 50
Scuola media statale "Maggia"	Piazza Pace, 1, 4
Palestra "Aguggia"	Piazza Pace, 5
Liceo Scientifico e campo gioco ARCI "Picchetta"	Via Martiri della Libertà (traversa)
Casa di Riposo "Gallo"	Via Dante, 100/a
Asilo nido privato "Peter Pan"	Via Mazzini, 42
Asilo nido privato "Lippopotamo"	Via Maffei, 8/a
Giardini centrali	Via Repubblica
Giardini via Marconi-Matteotti	Via Marconi-Matteotti
Oratorio parrocchia "S. Maria Assunta"	Via Lamarmora
Oratorio parrocchia "S. Defendente"	Via Monte Grappa, 1
Oratorio parrocchia "Gesù Nostra Speranza"	Via Paruzza
Oratorio Convento Cappuccini Spolina e campo gioco	Regione Spolina, 60
Poliambulatorio privato	Via Matteotti, 26 angolo via Trieste
Riserva Naturale Orientata delle Baragge	Località Castellengo
Parco della Pianetta	Via Monte Santo
Parco comunale "strobeto"	Via Garibaldi
Area giochi P.E.C. "Centro"	Viale Pajetta angolo via Amendola
Parco + Villa Berlanghino	Via Corridoni, Borgata Berlanghino
Area giochi via Matteotti	Via Matteotti fronte "Caravelle"
Area gioco e sport Parlamento	Via Polle - Via Parlamento

"zone di vincolo" (previste esclusivamente per regolare l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva):

- le aree di "centro storico" individuate dal Piano Regolatore Generale Comunale corrispondenti agli azzonamenti "Insediamenti di recupero - A1" e "Insediamenti e nuclei minori - A2" normati dagli artt. 54 e 55 delle Norme di Attuazione al P.R.G.C. ed individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- tutta l'area urbana come desunta da P.R.G.C., per gli impianti con potenza efficace in antenna superiore a 500 W;

"zone di installazione condizionata":

- l'area compresa nel raggio di 30 m dal confine esterno dei singoli beni classificati come sensibili;
- i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- le unità edilizie di valore storico, artistico e/o ambientale o documentario censite dal Piano Regolatore Generale Comunale (tav. 6T);
- le aree di "centro storico" individuate dal Piano Regolatore Generale Comunale corrispondenti agli azzonamenti "Insediamenti di recupero - A1" e "Insediamenti e nuclei minori - A2" normati dagli artt. 54 e 55 delle Norme di Attuazione al P.R.G.C. ed individuati ai sensi dell'articolo 24 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.;
- aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ovvero i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 m ciascuna;

"zone di attrazione":

- aree a bassa o nulla densità abitativa di proprietà comunale, specificamente individuate (possono ricadere all'interno delle zone sopra citate escluse le aree sensibili e la loro fascia di rispetto di 30 m);

"zone neutre":

- il territorio non compreso nelle precedenti classi.

Art. 7 - Misure di cautela per l'installazione degli impianti

1. L'installazione degli impianti sul territorio comunale, come classificato sulla base degli allegati elaborati grafici, dovrà sottostare alle seguenti limitazioni e prescrizioni:

"aree sensibili":

- l'installazione di impianti è vietata. Il divieto può essere derogato su singoli immobili classificati come aree sensibili che, per l'attività in essi svolta, richiedono una puntuale copertura radioelettrica. La facoltà di deroga spetta alla Giunta Comunale, che dovrà esprimersi in merito alle singole istanze con atto motivato;

"zone di vincolo" (previste esclusivamente per regolare l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva):

- l'installazione di impianti di radiodiffusione è vietata. Sarà cura dell'Amministrazione proporre aree alternative, dando priorità alle proprietà comunali individuate. Tale divieto potrà essere derogato qualora dette aree non assicurino la copertura radioelettrica, previa deliberazione della Giunta Comunale;

"zone di installazione condizionata":

- le modalità di installazione vengono stabilite in concertazione con l'Amministrazione Comunale (per tramite dell'Ufficio Ambiente, titolare del procedimento) che si riserva il diritto di stabilire prescrizioni alle quali i gestori devono attenersi per il rilascio dell'autorizzazione (ad es. soluzioni di mimetizzazione dell'impianto e per la tutela del paesaggio, co-siting, limitazioni all'altezza dell'impianto);

"zone di attrazione":

- aree con attitudine ad ospitare impianti, selezionate per la loro posizione marginale rispetto all'abitato e per la disponibilità di spazio ed in cui l'installazione è incentivata da procedure autorizzative agevolate;

"zone neutre":

- aree ove l'installazione di impianti non è soggetta a particolari condizioni, e le relative istanze seguono l'iter previsto dalle normative vigenti.

Art. 8 - Procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

1. Le procedure autorizzative o iter semplificati si applicano:

- a) alla realizzazione di impianti all'interno delle zone di attrazione;
- b) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti che, secondo quanto indicato dal richiedente e dalla relativa perizia asseverata, propongano la messa in opera delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso, nell'erogazione di servizi di telecomunicazione, dal punto di vista dell'architettura della rete (nel caso di sistemi a rete), oppure nella tipologia del segnale e del sistema radiante;
- c) alla realizzazione, all'interno delle zone neutre, di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA, diano luogo a una riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- d) alla realizzazione, all'interno delle zone di vincolo, delle zone di installazione condizionata, delle zone neutre e delle zone di attrazione, delle seguenti tipologie di impianti:

- impianti che, su proposta del comune o autonomamente inseriti nel programma localizzativo da parte dei gestori, sostituiscono impianti con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, secondo quanto indicato dal richiedente e da relativo parere preventivo formulato dall'ARPA (gli impianti proposti dal comune non sono soggetti agli oneri di istruttoria);
 - impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio TACS e TV analogica);
 - utilizzo di sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi;
- e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a 5 W che siano stati eventualmente compresi nel programma localizzativo dei gestori.
2. Per l'installazione degli impianti sopra esposti:
- a) è possibile presentare Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 87 comma 3 del D.lgs. 259/2003;
- b) si ritiene formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 87 comma 9 del D.lgs. 259/2003:
- 1) entro sessanta giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
 - 2) entro quarantacinque giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W eventualmente compresi nel programma localizzativo dei gestori.
3. Non è derogabile, anche per tutte le richieste soggette a iter semplificato o abbreviato, la presentazione dell'intera documentazione prevista dalla normativa vigente.

Art. 9 - Piano annuale dei gestori

1. I titolari degli impianti presentano, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione.
2. Il programma localizzativo, tenendo conto del Regolamento comunale, contiene la dimensione del Parco Impianti di cui il gestore intende richiedere autorizzazione all'installazione nell'arco di un anno, evidenziando le principali caratteristiche tecniche e le ragioni che sorreggono l'incremento della rete.
3. Nel programma localizzativo sono altresì compresi gli impianti fissi con potenza efficace con antenna minore o uguale a 5 watt.
4. Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure del sito puntuale di installazione dell'impianto.
5. Il programma è presentato annualmente dai gestori in formato cartaceo ed elettronico sia al Comune di Cossato che alla Provincia di Biella, ricomprendendo anche gli impianti oggetto del Programma dell'anno precedente per i quali non sia ancora stata avanzata domanda di autorizzazione.
6. I gestori possono altresì integrare il programma, con cadenza trimestrale, nel caso di variazione del numero, della localizzazione e delle caratteristiche principali degli impianti.
7. Il programma del gestore è pubblicizzato mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 10 - Spese per attività istruttorie

1. Le spese derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti, a esclusione di quelli di cui all'art. 2 comma 3 della Legge, per ogni singola installazione sono così individuate:

		importo totale	Comune di Cossato	Provincia di Biella
impianti con potenza efficace in antenna superiore a 20 W	in contesto edificato	1.000,00	800,00	200,00
	in contesto non edificato	400,00	320,00	80,00
impianti con potenza efficace in antenna inferiore o pari a 20 W	in contesto edificato	900,00	720,00	180,00
	in contesto non edificato	300,00	240,00	60,00
impianti soggetti alle condizioni agevolate di cui all'art. 8	in contesto edificato	500,00	400,00	100,00
	in contesto non edificato	200,00	160,00	40,00

(cifre espresse in euro)

2. Per contesto edificato si intendono le aree incluse nella vigente perimetrazione del "centro abitato" della Città di Cossato, come definito ai sensi dell'art. 4 del D. lgs. 285/92 e dell'art. 5 del DPR 16-12-1992 n. 495 e ss.mm.ii.
3. Per la modifica degli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, le spese sono ridotte del 50 per cento.
4. Non costituiscono modifica al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti già provvisti di titolo autorizzativi aventi caratteristiche di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.
5. Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della D.I.A.; poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.
6. Gli oneri andranno versati, specificandone la causale "spese per attività istruttoria su impianti radioelettrici L.R. 19/2004" al Comune di Cossato ed alla Provincia di Biella tramite bollettino postale sui rispettivi conti correnti.

7. La misura del concorso spese derivanti dall'attività di controllo esercitate da A.R.P.A., ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge, viene determinata nel 40% della somma introitata dal Comune di Cossato; il Comune provvederà alla liquidazione periodica di tali somme in favore di A.R.P.A.

Art. 11 - Vigilanza e controlli

1. Ai fini dell'attuazione della legge regionale il comune esercita le funzioni controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'A.R.P.A., ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'A.R.P.A. fissati all'art. 38 della L.R. 44/2000.

2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:

- il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autorizzativi;

- la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;

- la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori e il controllo a campione degli stessi.

3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla Provincia di Biella.

Art. 12 - Impianti provvisori

1. I gestori di reti di telefonia mobile possono richiedere l'attivazione di impianti trasportabili e provvisori.

2. Per impianto mobile si intende l'impianto installato su strutture mobili e ricollocabile, che viene utilizzato nel sito per un tempo prestabilito.

3. Gli impianti mobili possono essere previsti:

- a servizio di manifestazioni temporanee, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione.

- per sopperire in particolari periodi dell'anno all'aumento del traffico.

4. Degli impianti mobili è data comunicazione al Comune entro 20 giorni prima della loro collocazione. Il Comune entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione può chiedere al gestore una diversa localizzazione. Alla comunicazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- parere favorevole A.R.P.A.

- descrizione del tipo di iniziativa e relativa durata corredata dai tempi di installazione dell'impianto mobile;

- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata in scala 1:5000.

Art. 13 - Comunicazione entrata in esercizio

Per ciascun impianto installato il soggetto gestore dovrà dare entro 15 giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio.

Art. 14 - Sanzioni

Per le violazioni relative ai contenuti del presente regolamento ed alle Leggi di settore, si applicano le sanzioni di cui all'art. 16 della Legge Regionale 19/2004.

Art. 15 - Informazioni alla popolazione

L'Amministrazione Comunale promuove l'informazione alla popolazione relativamente alle installazioni oggetto del presente Regolamento ed ai monitoraggi effettuati sul territorio comunale.

Art. 16 - Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento, e le eventuali successive modifiche, in applicazione dell'art. 102, settimo comma dello Statuto Comunale, è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva.

2. Il regolamento entra in vigore all'atto della seconda pubblicazione.

3. Per dare pubblicità al regolamento, ed al fine di consentirne l'effettiva conoscibilità, sarà pubblicato avviso della entrata in vigore sul B.U.R. Piemonte; il testo integrale del regolamento in forma cartacea sarà disponibile a chiunque intenda consultarlo presso l'Ufficio Ambiente, Settore Area Tecnica del Comune di Cossato e sarà pubblicato in formato digitale sul sito internet del Comune, all'indirizzo web: www.comune.cossato.bi.it.